

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1693

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SABATINI, BERTI GIUSEPPE fu Giovanni, **PRETI, COLLEONI, GENNAI TONIETTI ERISIA, BIASUTTI, VALSECCHI, FORESI, PALLENZONA, CARONITI, SALIZZONI, GUI, FERRARIS EMANUELE, TERRANOVA RAFFAELE, MARTINELLI, COPPA EZIO, LONGONI, BUCCIARELLI DUCCL, DONATINI**

Annunziata il 5 dicembre 1950

Disciplina dell'apprendistato, norme per l'istruzione professionale e creazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento professionale dei lavoratori (I. N. A. P. L.)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del perfezionamento della disciplina giuridica dell'apprendistato ha per il nostro paese una importanza che non può essere ulteriormente dilazionata. Non si tratta infatti soltanto di definire e perfezionare quanto in materia le leggi vigenti hanno stabilito ma anche di coordinare meglio la materia e soprattutto di impostare organicamente il problema dell'apprendistato stesso. Che della soluzione del problema dell'apprendistato possano derivare al nostro paese — povero di materie prime — dei vantaggi anche in ordine ad avere in avvenire maggiori possibilità di lavoro non è neppure necessario dimostrarlo tanto la cosa è di per sé evidente.

Ma perchè ciò sia possibile non è sufficiente che esista una legge — sia pure la più perfetta che disciplina la materia — ma anche degli uomini e degli enti che dedichino alla soluzione del problema dell'apprendistato mezzi ed energie.

Per questa ragione definiti nel primo capitolo della legge i criteri fondamentali a cui

il tirocinio d'apprendistato dovrà ispirarsi, abbiamo ritenuto necessario che sorgesse un istituto esecutore della legge il quale coordinando ed assorbendo l'attività di quelli già esistenti costuisse l'organo indispensabile per potenziare il tirocinio d'apprendistato dei giovani lavoratori.

Il primo capitolo della legge ha inteso soprattutto fissare dei criteri da cui, a nostro avviso, dipende lo sviluppo del tirocinio d'apprendistato e la stessa pratica fecondità di esso.

Il primo criterio è quello che afferma che l'apprendistato si effettua direttamente nelle aziende e che è integrato da corsi d'istruzione teorica.

L'esperienza ha dimostrato che le esercitazioni pratiche per imparare un mestiere se dovessero essere affidate esclusivamente a delle scuole richiederebbero, per far fronte, sia pure approssimativamente, alle reali necessità, delle costosissime attrezzature.

Se si pensa che il costo di una modesta macchina come un tornio, che potrebbe ser-

vire al massimo a due o tre giovani apprendisti, costa di più di una piccola biblioteca, si ha un'idea di che cosa potrebbe voler dire impostare nel senso di affidare direttamente a delle scuole specializzate il compito della formazione dei futuri operai qualificati e specializzati.

Una esatta considerazione delle effettive possibilità concrete di attuazione di un ampio sviluppo del tirocinio di apprendistato, da offrire ai giovani, ci ha portati a riaffermare il principio che il giovane dovrà in una misura più accentuata, di quanto oggi non si faccia, essere immesso nelle aziende stesse a contatto diretto con l'attività produttiva e al fianco degli operai specializzati: in modo che essi stessi diventino i maestri dei futuri operai.

A parte il fatto che in pratica nella quasi generalità dei casi le cose sono sempre procedute così. Resta pur sempre vero il fatto che è la vita nella sua realtà che deve insegnarci a vivere e che purtroppo a furia di organizzare la scuola distinta dalla vita si creano degli eserciti di giovani spostati.

Potremmo inoltre aggiungere che l'interesse dell'industria come è soggetto a stimolare il rinnovamento degli impianti, così non potrà fare a meno di assecondare la preparazione della mano d'opera qualificata e specializzata. Ma non è tutto qui: affidando alle aziende il tirocinio pratico dell'apprendistato si riduce notevolmente in misura incalcolabile il costo dell'apprendistato stesso, predisponendo le condizioni per una maggiore occupazione dei giovani attualmente disoccupati.

Oltre al criterio del tirocinio pratico da farsi direttamente nelle aziende abbiamo teso nelle disposizioni della legge a stabilire

che non possa aver luogo tirocinio d'apprendistato che non sia regolarmente disciplinato da contratti od accordi d'apprendistato.

Ciò tende a garantire i giovani da ogni sfruttamento ed a definire nel modo più aderente alla realtà sia l'apprendista che le modalità relative al tirocinio che dovrà seguire.

Perchè ciò possa avvenire, nel capitolo secondo della legge ci siamo proposti di far sorgere l'I. N. A. P. L., cioè l'Istituto nazionale addestramento professionale giovani lavoratori, ritenendo assolutamente indispensabile che un ente organizzato nazionalmente e ramificato per settori e provincie, fosse assolutamente indispensabile per ottenere lo scopo di incrementare e valorizzare l'apprendistato.

Ad evitare l'accusa di creare un altro organo burocratico ci siamo assunti la responsabilità di proporre che esso assorba e coordini l'attività degli Enti lasciatici in eredità dal fascismo i quali se non dovessero trovare questa sistemazione sarebbero destinati a dover fare una vita di relitti nazionali che non trovano più una adeguata sistemazione nel mondo sociale in cui viviamo.

Per quel che riguarda gli industriali mentre chiediamo loro un contributo del 0,20 per cento delle retribuzioni a vantaggio degli oneri economici che l'organizzazione dell'apprendistato comporta ci siamo preoccupati di sgravarli dagli oneri sociali e previdenziali per stimolarli ad assumere il maggior numero di apprendisti.

Considerati questi punti fondamentali, abbiamo la presunzione di ritenere che la proposta di legge che presentiamo alla vostra approvazione si raccomandi da sé.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO E DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

ART. 1.

Ai sensi della presente legge è considerato apprendista chiunque è occupato in una azienda industriale, agricola, commerciale o del credito, o in una bottega artigiana, allo scopo di acquistare la capacità necessaria per conseguire una qualifica professionale.

ART. 2.

L'addestramento professionale dei giovani apprendisti, si effettua direttamente nelle aziende industriali, agricole, commerciali e nelle aziende artigiane, mediante un tirocinio eminentemente pratico, integrato da corsi d'istruzione teorica, organizzati dalle aziende stesse col concorso ed il contributo dell'Istituto Nazionale Addestramento Professionale Lavoratori e dei suoi uffici provinciali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni degli industriali, e dei provveditori agli studi.

ART. 3.

I giovani che intendano intraprendere il tirocinio di apprendistato devono essere iscritti in appositi elenchi presso gli uffici del lavoro per il collocamento della mano d'opera.

Possono essere iscritti negli elenchi degli apprendisti presso gli uffici del lavoro i giovani che abbiano compiuto i 14 anni e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

Gli uffici del collocamento dovranno iscrivere gli apprendisti, o gli aspiranti tali, in appositi elenchi, separati da quelli dei lavoratori adulti ed anche di quelli di giovane età che non sono però diretti all'apprendistato, distinguendo gli apprendisti stessi secondo il settore di attività cui intendono indirizzarsi.

ART. 4.

È fatto obbligo ai datori di lavoro di assumere gli apprendisti esclusivamente tramite gli uffici di collocamento.

Nessuna limitazione può essere imposta ai datori di lavoro nella scelta degli apprendisti iscritti agli elenchi suddetti.

Nei casi in cui presso le aziende l'assunzione degli apprendisti debba avvenire per concorso o relativo esame, potranno essere previste nei contratti per tirocinio d'apprendistato, disposizioni particolari per l'assunzione degli apprendisti.

I contratti di lavoro disciplinanti il rapporto di apprendistato non potranno fissare limiti d'età, per l'assunzione degli apprendisti, inferiori a quelli fissati dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 5.

L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da una visita medica atta ad accertare l'idoneità fisica dell'apprendista ad esercitare il mestiere che intende intraprendere.

I contratti disciplinanti il rapporto di lavoro per gli apprendisti, nelle singole categorie, potranno stabilire l'obbligo di visite mediche periodiche durante tutta la durata del periodo d'apprendistato, atte a garantire che permanano le condizioni di salute richieste ai fini del mestiere prescelto.

A titolo orientativo gli apprendisti possono essere sottoposti ad un esame psicotecnico atto a fornire maggiori elementi di giudizio ai fini della scelta professionale.

ART. 6.

Il rapporto di lavoro, durante il periodo di apprendistato nonché il relativo trattamento da applicare agli apprendisti, in aggiunta alle disposizioni della presente legge, dovrà essere regolato dai contratti di lavoro disciplinanti il tirocinio di apprendistato stipulato per ogni singola categoria dalle organizzazioni sindacali, ovvero, per l'apprendistato artigianale, da accordi che intercorrano tra le associazioni d'artigiani, le organizzazioni sindacali interessate e l'I. N. A. P. L. tanto in sede nazionale che provinciale.

È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere apprendisti in contrasto con le norme fissate nel contratto d'apprendistato della categoria, regolarmente stipulato dalle organizzazioni sindacali competenti e convalidato in sede nazionale e provinciale dall'I. N. A. P. L.; ovvero contro le norme previste dagli accordi citati.

ART. 7.

I contratti collettivi di lavoro disciplinanti il tirocinio di apprendistato nonché gli ac-

cordi di cui all'articolo 6 dovranno stabilire per le singole categorie o mestieri:

a) la durata dell'apprendistato e le relative modalità di attuazione;

b) l'orario giornaliero di lavoro e dei corsi d'istruzione previsti dall'articolo 2 della presente legge;

c) la misura della retribuzione, tanto per le ore di lavoro che per quelle di scuola, e la relativa definizione degli aumenti graduali periodici, tenendo presente, nella determinazione di essi, oltre all'età dell'apprendista e all'anzianità di tirocinio, la capacità acquisita e l'impegno con cui assolve al proprio lavoro;

d) le disposizioni e il trattamento da applicarsi in caso di risoluzione di rapporto di lavoro;

e) la durata e il trattamento del periodo di riposo annuale o di ferie;

f) le modalità per il passaggio di categoria.

ART. 8.

La durata del periodo di apprendistato, da definirsi in sede di contratto collettivo, non dovrà superare i quattro anni, salvo i casi in cui le parti stipulanti concordino di prolungarne la durata per le esigenze di una notevole specializzazione.

In ogni caso l'apprendista, che abbia superato il diciottesimo anno di età ed un periodo anche non continuativo, di due anni di apprendistato, avrà diritto di richiedere il passaggio di categoria mediante una prova d'arte del tipo di quella prevista per l'assunzione degli operai qualificati.

Nell'eventualità in cui la prova non dia esito positivo; l'apprendista avrà diritto di ripeterla ogni anno: per l'apprendistato artigianale la durata del periodo di apprendistato, e la sua conclusione sarà regolata secondo i mestieri, dagli accordi che intercorrano tra le associazioni artigiane, sindacati interessati e l'I. N. A. P. L.

ART. 9.

L'orario giornaliero di lavoro degli apprendisti non dovrà superare le otto ore, per i giovani di età superiore ai 16 anni, e le 7 ore per quelli di età inferiore. In tale orario devono essere comprese un minimo di 6 ore settimanali di scuola in relazione a quanto stabilito nell'articolo 2 della presente legge.

Per gli apprendisti artigiani le ore obbligatorie di scuola saranno fissate dagli accordi sopra menzionati.

Agli effetti retributivi saranno computate all'apprendista anche le ore di scuola.

ART. 10.

L'addestramento degli apprendisti può avvenire soltanto presso le aziende o i reparti di esse in cui, a giudizio delle parti stipulanti i contratti per il tirocinio di apprendista previo parere vincolante dell' I. N. A. P. L. sussistano le condizioni tecnico-produttive atte a garantire la possibilità di imparare un mestiere.

I datori di lavoro potranno richiedere che i contratti degli apprendisti consentano delle classificazioni particolari delle aziende e dei reparti di esse dove il tirocinio di apprendistato presenta maggiore vantaggi.

Nella stipulazione dei contratti o degli accordi agli effetti delle tabelle paga, potranno essere stabilite delle tariffe distinte per gli apprendisti che possono usufruirne di migliori condizioni di tirocinio.

ART. 11.

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di curare o di far curare dai suoi dipendenti, l'addestramento pratico dell'apprendista;

b) di collaborare all'organizzazione dei corsi di istruzione teorica di cui all'articolo 2 e di curare la presenza ad essi dei propri apprendisti;

c) di retribuire l'apprendista in base agli accordi contrattuali;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche e non attinenti alla lavorazione o mestiere relativi al tirocinio d'apprendistato;

e) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni in serie ed a cottimo;

f) di accordare agli apprendisti i permessi necessari per esami atti a conseguire titoli di studio, utili in relazione all'attività professionale;

g) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista dell'andamento del tirocinio d'apprendistato.

ART. 12.

L'apprendista ha l'obbligo:

a) di seguire con impegno il periodo di apprendistato e di frequentare i corsi di istruzione teorica di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) di osservare le disposizioni dei regolamenti interni delle aziende riguardanti gli

apprendisti, uniformarsi agli usi della bottega e rispettarne i segreti professionali;
c) di rispettare le norme contrattuali.

ART. 13.

Le aziende e le botteghe sono esentate dal pagamento degli oneri sociali e previdenziali per gli apprendisti da essi occupati.

Pertanto, nei confronti del rapporto di apprendistato, non si considerano operanti, per quanto potrebbe ricadere sotto la loro rispettiva regolamentazione ai fini degli oneri da sostenere da parte dei datori di lavoro:

il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive disposizioni integratrici e modificatrici;

il regio decreto-legge 15 giugno 1937, n. 1048, e successive disposizioni integratrici e modificatrici;

il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive disposizioni integratrici e modificatrici;

il regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1033, e successive disposizioni integratrici e modificatrici;

il regio decreto-legge 26 marzo 1943, n. 315.

Gli apprendisti, pur essendo le aziende e le botteghe esentate dal pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi, hanno diritto a tutte le prestazioni comuni agli altri lavoratori ed alla maturazione dei diritti agli effetti della pensione di invalidità e vecchiaia.

Il Ministero del tesoro provvederà ogni anno al versamento ai singoli istituti delle quote corrispondenti al mancato pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro con capitolo particolare di bilancio da aggiungere al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 14.

Nel caso in cui una categoria risulti sprovvista di contratto che regoli il tirocinio di apprendistato, o nel contratto collettivo di lavoro ad essa relativo non sia prevista la regolamentazione del rapporto di apprendistato l'I.N.A.P.L. inviterà le parti a discutere e stipulare un normale contratto di apprendistato, e, ove queste si rifiutino o non addivengano ad un accordo, concilierà la conclusione dei contratti ed accordi o comunque entro tre mesi dall'invito firmerà esso stesso un regolamento che rimarrà in vigore sino a che non sarà stato stipulato dalle parti

interessate regolare contratto o all'Istituto non parrà opportuno modificarlo.

Per l'apprendistato artigianale, lo I.N.A.P.L., in sede nazionale inviterà le associazioni artigiane e i sindacati interessati a discutere di fronte ad esso l'accordo o il contratto che dovrà regolare il rapporto di apprendistato presso le aziende e le botteghe artigiane, e, caso che non si raggiunga l'intesa tra le parti con le stesse modalità fissate al comma precedente, procederà da parte sua alla definizione del regolamento.

CAPO II.

ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI (I. N. A. P. L.)

ART. 15.

È istituito l'Istituto nazionale addestramento professionale lavoratori con personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Istituto ha la sua sede centrale a Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio della Repubblica mediante i propri organi centrali e periferici.

L'Istituto ha lo scopo di promuovere, organizzare e regolare il tirocinio di apprendistato.

ART. 16.

In particolare l'Istituto dovrà provvedere:

1°) predisporre i programmi e le iniziative per la formazione e l'orientamento professionale dei giovani lavoratori in conformità delle norme che saranno stabilite con successivo regolamento;

2°) a promuovere e mediare la stipulazione di contratti per la disciplina del tirocinio d'apprendistato;

3°) all'istituzione di borse di studio per rendere possibile ai giovani, che risultino meritevoli, il conseguimento dei titoli per l'ammissione e la frequenza a scuole di ordine tecnico superiore nonché per frequentare corsi di perfezionamento delle loro capacità professionali presso istituti, scuole e aziende di specializzazione tecnica;

4°) a raccogliere ed elaborare gli elementi i dati e notizie che comunque possano interessare l'addestramento dei lavoratori e la loro formazione professionale;

5°) ad esercitare ogni altra funzione che gli sia demandata da leggi e regolamenti, nei

limiti dei compiti istituzionali, dalle organizzazioni sindacali competenti mediante contratti collettivi o da disposizioni e provvedimenti delle autorità competenti;

6°) a curare l'amministrazione e coordinare l'utilizzo dei fondi specializzati costituiti da eventuali elargizioni e contributi, per il raggiungimento delle finalità proprie dell'ente;

7°) a promuovere e assecondare ogni altra iniziativa intesa a migliorare la preparazione professionale dei giovani lavoratori nonché alla gestione delle eventuali provvidenze interessanti gli allievi dei corsi.

ORGANI DELL'ISTITUTO

ART. 17.

Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci;
- d) i Comitati di sezione;
- e) i Comitati provinciali.

ART. 18.

Il presidente, consultati le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, è nominato su una terna di nomi proposta dalle organizzazioni predette con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento e della gestione amministrativa.

Egli inoltre:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e convoca i comitati di sezione;
- b) esamina e determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi stessi;
- c) firma gli atti e i documenti che importano impegni per l'Istituto;
- d) propone al comitato esecutivo i provvedimenti riguardanti il personale;
- e) riferisce annualmente in sede di consuntivo sull'andamento dell'Istituto;
- f) esercita in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti che disciplinano l'attività dell'Istituto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 19.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai membri sottoindicati, nominati con decreto del ministro del lavoro e previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative, nonché dalle amministrazioni e dagli enti competenti:

a) da otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

b) da otto rappresentanti dei datori di lavoro, almeno uno per ciascuno dei più importanti settori di attività per i quali sono costituiti i comitati di sezione tra i quali almeno uno designato dalle associazioni artigiane;

c) da un rappresentante dei professori di ruolo dell'ordine medio e dell'ordine universitario designato dalle organizzazioni di categoria nazionale;

d) dal direttore generale dell'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione;

e) da uno o due membri designati da organizzazioni giovanili che abbiano finalità sociali e caratteristiche organizzative nazionali;

f) da tre sindaci con voto consultivo.

Alle riunioni del consiglio direttivo assiste il direttore generale dell'Istituto con funzioni di segretario.

Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

È data per altro facoltà alle associazioni, alle amministrazioni ed agli enti che hanno provveduto alle designazioni di chiedere la sostituzione anche prima della scadenza del biennio.

ART. 20.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di invitare ad intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione, i componenti dei comitati di sezione che non facciano già parte, rispettivamente, del consiglio predetto.

ART. 21.

Spetta al consiglio di amministrazione:

- 1°) deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti alla attuazione dei fini istituzionali dell'ente e su tutti i problemi di carattere generale concernenti la organizzazione, l'amministrazione e il funzionamento dell'Istituto;

- 2°) fissare ogni anno prima dell'approvazione del bilancio preventivo dell'Istituto i criteri informativi della gestione futura;

- 3°) approvare entro il 30 settembre di ogni anno i resoconti preventivi e consuntivi della gestione;

- 4°) deliberare sull'applicazione delle norme regolamentari;

- 5°) deliberare sull'impiego dei capitali dell'Istituto;

- 6°) deliberare sul regolamento organico del personale centrale e periferico da approvarsi in base agli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali;

- 7°) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta dei beni immobili, nonché sulle eventuali modificazioni degli stessi;

- 8°) deliberare sulla situazione di donazioni, legati o funzioni attribuite all'Istituto mediante contratti collettivi delle organizzazioni sindacali;

- 9°) esprimere parere su ogni questione sottoposta al suo esame del presidente, dal comitato esecutivo e dai comitati di sezione;

- 10°) prendere tutti i provvedimenti previsti da leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti l'Istituto;

- 11°) predisporre la relazione annuale dell'attività e dell'amministrazione finanziaria dell'Istituto, che sarà presentata al Parlamento, per l'approvazione in allegato al bilancio del Ministero del lavoro; il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vicepresidente al quale è dato mandato di sostituire il presidente, nelle funzioni che da questi gli saranno delegate, in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

ART. 22.

Il collegio dei sindaci è costituito da tre sindaci effettivi e tre supplenti di quali: uno effettivo e uno supplente nominati dal ministro del lavoro, due effettivi e due supplenti nominati rispettivamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Presidente del collegio sindacale è il sindaco effettivo nominato dal ministro del lavoro.

I componenti del collegio sindacale durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del consiglio di amministrazione. I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio con facoltà di parola e voto consultivo.

ART. 23.

Il collegio dei sindaci deve:

- a) rivedere e controllare le scritture contabili;
- b) fare ispezioni e riscontri di cassa;
- c) rivedere i bilanci preventivi e consuntivi riferendone al consiglio di amministrazione.

ART. 24.

Allo scopo di adeguare l'azione dell'Istituto alle particolari condizioni ed esigenze delle formazioni professionali nei vari rami dell'attività produttiva in armonia con l'ordinamento sindacale, sono costituiti in ognuno dei settori sindacali i seguenti comitati di sezione:

- 1°) Comitato di sezione per l'agricoltura;
- 2°) Comitato di sezione per l'industria;
- 3°) Comitato di sezione per i trasporti e comunicazioni;
- 4°) Comitato di sezione per il commercio;
- 5°) Comitato di sezione per il credito, l'assicurazione, i servizi tributari appaltati;
- 6°) Comitato di sezione per l'artigianato.

ART. 25.

Ciascun comitato di sezione è composto:

- 1°) da un presidente nominato dal consiglio di amministrazione;
- 2°) da tre rappresentanti dei lavoratori noninati dalle organizzazioni sindacali relative;
- 3°) da due rappresentanti designati dall'organizzazione dei datori di lavoro del settore;
- 4°) da un rappresentante dei dirigenti di azienda.

ART. 26.

Ciascun comitato di sezione:

- 1°) predispone per il proprio settore l'utilità annuale dei corsi in base agli elementi forniti dai Comitati regionali;
- 2°) segue e controlla per il settore di sua competenza l'esecuzione delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione;
- 3°) fa proposte su tutte le questioni concernenti la formazione professionale dei lavoratori del settore;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4°) esamina i risultati di gestione per il settore;

5°) adempie a tutte le altre attribuzioni che gli sieno demandate ai superiori organi dell'Istituto.

ART. 27.

Ciascun comitato regionale è composto:

a) dal presidente provinciale nominato dal presidente nazionale scelto in una terna di nomi presentata di comune accordo fra i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro;

b) da quattro rappresentanti dei lavoratori;

c) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro tra cui un rappresentante degli artigiani;

d) da un rappresentante dei professori di ruolo all'ordine medio od universitario designato dalle organizzazioni di categoria della provincia;

e) da un membro designato da organizzazioni giovanili che abbiano finalità speciali;

f) dal provveditore agli studi o da un suo delegato;

g) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro.

Ove se ne riconosca la necessità, saranno istituiti su proposta del comitato regionale con deliberazione del consiglio di amministrazione, sottocomitati di sezione — corrispondenti a quelli nazionali — composti di rappresentanti di particolari categorie di esperti particolarmente competenti per lo studio delle proposte relative alla istituzione, programmazione e svolgimento delle attività dei singoli settori. Ciascun comitato ha sede presso l'ufficio provinciale dell'Istituto. L'ufficio provinciale dell'Istituto è l'organo mediante il quale l'Istituto stesso svolge la funzione alla periferia per l'attuazione dei suoi compiti.

ART. 28.

Il comitato regionale:

1°) elabora e formula le proposte nei termini e secondo le direttive impartite dagli organi superiori dell'Istituto, per la istituzione, la programmazione e lo svolgimento dei corsi in conformità delle esigenze della economia delle provincie e delle condizioni locali dei lavoratori;

2°) vigila sull'attuazione dei corsi e ne assicura la regolarità degli esami finali e controlla la stipulazione e l'applicazione dei contratti;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3°) attua ogni altro compito che sia ad esso demandato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

ART. 29.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dalle attività patrimoniali degli enti da esso sostituiti;
- b) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo spettano all'Istituto;
- c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

ART. 30.

I capitali disponibili dell'Istituto possono essere impiegati:

- 1°) in titoli di Stato e comunque garantiti dallo Stato;
- 2°) in depositi fruttiferi presso la Tesoreria centrale e la Banca del lavoro;
- 3°) in beni immobili destinati al funzionamento centrale e periferico dell'Istituto.

ART. 31.

Costituiscono entrate dell'Istituto:

- a) i contributi e le sovvenzioni ad esso spettanti a norma dell'articolo 21;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le somme incassate per lasciti, donazioni ed in genere per atti di liberalità;
- d) le somme che per qualsiasi altro titolo spettano all'Istituto.

ART. 32.

L'amministrazione dell'Istituto è attuata sulla base della gestione unica e con evidente ed imputazioni contabili inerenti a singoli settori, al fine di mantenere distinte le attività patrimoniali, le entrate e le spese di ciascuno.

ART. 33.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con il 1° ottobre e termina con il 30 settembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati un mese prima dei termini indicati nell'articolo 7, al collegio sindacale e ai membri del consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale riferirà su di essi con apposite relazioni, al consiglio di amministrazione.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere pubblicati in allegato al bilancio del Ministero del lavoro che deve essere presentato alla Camera dei Deputati e dei Senatori.

ART. 34.

Per l'esecuzione dei propri compiti l'Istituto, oltre che dalle rendite patrimoniali, da lasciti e da contributi volontari, trae i mezzi:

a) dalle sovvenzioni dello Stato ai servizi demandati dall'Istituto;

b) da un contributo a carico dei datori di lavoro definito nella misura dei contratti di lavoro per le singole categorie od in mancanza di tale definizione da un minimo del 0,20 per cento della retribuzione dei lavoratori da conteggiarsi e riscuotersi con le stesse modalità del contributo per gli assegni familiari;

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio per la erogazione all'Istituto delle sovvenzioni di cui alla lettera a).

ART. 35.

L'Istituto fruisce di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è ammesso, alle condizioni di questo, al gratuito patrocinio.

ART. 36.

Saranno assorbiti dall'I. N. A. P. L. nell'adempimento delle funzioni loro proprie, con decorrenza dalla data che sarà fissata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, costituito con il contratto collettivo 25 ottobre 1938, l'Ente nazionale di addestramento del lavoro commerciale, regolato dai decreti 9 maggio 1939, n. 946 e 24 luglio 1940, n. 1327; il Comitato di coordinamento per la istruzione professionale dei lavoratori del credito, assicurazione e i servizi tributari appaltati, regolato dall'accordo 20 gennaio 1949; i concorsi provinciali per la istruzione tecnica di cui al regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 146. Pertanto gli enti di cui sopra avvenuto l'assorbimento con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale potranno essere soppressi.

Sono devolute all'Istituto le funzioni e i compiti stabiliti dalla legge 16 giugno 1932, n. 826 e dal decreto-legge 17 maggio 1938,

n. 1149, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 290, per l'istruzione professionale dei contadini e dall'articolo 12, n. 4, del decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 290.

ART. 37.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale su richiesta del presidente dell'Istituto può con proprio decreto:

a) disporre, nei confronti di determinate imprese o categorie secondo criteri da fissarsi settore per settore, l'obbligo di assunzione di una percentuale di apprendisti nonché la istituzione nelle rispettive aziende di corsi per la formazione professionale dei giovani lavoratori secondo le direttive e sotto la vigilanza dell'Istituto per l'addestramento e il perfezionamento dei giovani lavoratori italiani;

b) stabilire, a seguito di costruzione o ampliamento di impianti industriali, agricoli, commerciali e di altre attività del genere ed in relazione all'importanza degli impianti stessi, l'obbligo per i titolari delle aziende medesime di provvedere alla creazione di scuole aziendali per lo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei lavoratori secondo le direttive tecnico-didattiche dell'Istituto predetto.

ART. 38.

Il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria di cui al decreto 24 aprile 1939, n. 509, assume la definizione di fondo per l'apprendistato e l'addestramento professionale dei lavoratori italiani.

ART. 39

Rimangono in vigore in quanto non siano modificate dalla presente legge le disposizioni del decreto-legge 21 giugno 1939, n. 1380, e l'articolo 1 (ultimo comma) della legge 19 gennaio 1942, n. 86.

ART. 40.

Con decreto del ministro per il lavoro di concerto con il ministro della giustizia, della pubblica istruzione e del tesoro sarà emanato il regolamento di applicazione della presente legge.

Con lo stesso regolamento sarà provveduto a disciplinare la posizione del personale attualmente in servizio presso gli enti e organi che, ai sensi dell'articolo 24, vengono sostituiti dall'Istituto.